

**CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A.**  
**FRAZIONE VINTEBBIO – REGIONE PARTITE**  
**SERRAVALLE SESIA - VC**

Rep. N°                      del

\*\*\*\*\*

**CONTRATTO DI UTENZA**  
**PER I SERVIZI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE**  
**DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**

tra

CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A., con sede legale e amministrativa in Frazione Vintebbio 13037 Regione Partite Serravalle Sesia (Partita IVA 01271960021), in persona del procuratore Direttore CAVAGLIANO ING. PAOLO, in virtù dei poteri conferiti con atto Notaio rep. 13982 del 12/06/2014, di seguito denominata anche “Gestore” o “Co.r.d.a.r.”

e

la società xxx, con sede legale in \_\_\_\_\_ e unità produttiva in \_\_\_\_\_, (C.F. \_\_\_\_\_ e P.IVA n. \_\_\_\_\_ ), in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, di seguito denominata anche “Utente”

premessò che

- a) Co.r.d.a.r. è una società che gestisce, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Servizio Idrico Integrato nell’ambito territoriale delle province di Biella e Vercelli, affidatole fino alla data del 31.12.2023 dall’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese Casalese” ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, della Deliberazione n. 149 del 13.03.2006 della

Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 2 e del successivo aggiornamento con atto n. 574 del 27/05/2016;

- b) la società xxx esercita l'attività di \_\_\_\_\_ e intende scaricare le proprie acque reflue industriali prodotte nell'unità locale sita in \_\_\_\_\_ nel collettore Co.r.d.a.r.;
- c) la società xxx ha sottoscritto con Co.r.d.a.r. il Contratto d'Utenza Rep. N° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per lo scarico delle proprie acque reflue industriali prodotte nell'unità locale sita in \_\_\_\_\_;
- d) la società xxx è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data \_\_\_\_\_ - e vigente fino alla data del \_\_\_\_\_ - dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di \_\_\_\_\_ / Provincia di \_\_\_\_\_ competente per ubicazione dello scarico, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale tra i quali le autorizzazioni agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sez. II della Parte terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

## **ART. 1 PREMESSE E CAUSA DEL PRESENTE CONTRATTO**

- 1.1.** Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito denominato anche il "Contratto");
- 1.2.** La causa del presente Contratto consiste nel regolamentare i rapporti tra il Gestore e l'Utente aventi ad oggetto il servizio di collettamento e depurazione delle acque reflue industriali prodotte nell'unità locale dell'Utente sita in \_\_\_\_\_.

## **ART. 2 TIPOLOGIA DI ACQUE REFLUE SCARICATE**

**2.1.** Il presente Contratto di Utenza regola l'immissione di acque reflue industriali derivanti da:

- ciclo di produzione industriale.

**2.2.** L'Utente che intenda effettuare una modifica della propria attività o del proprio impianto che comporti un aggiornamento o il rilascio di una nuova Autorizzazione Unica Ambientale o che intenda modificare le caratteristiche qualitative delle acque reflue industriali scaricate, si impegna a comunicarlo a Co.r.d.a.r. per iscritto con un preavviso di 90 giorni. Nell'ipotesi di accettazione di tali modifiche, verrà eventualmente aggiornata la tariffa annua prevista al successivo articolo 9.

## **ART. 3 FREQUENZA DI SCARICO**

L'Utente, in forza del presente Contratto potrà immettere acque reflue industriali nel collettore esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- l'Utente è autorizzato ad immettere le proprie acque reflue industriali, non provenienti da processi biologici di depurazione, nel collettore in maniera continuativa. Il servizio oggetto di contratto si configura come "SCARICO CONTINUATIVO".

OPPURE

L'Utente, in forza del presente Contratto potrà immettere acque reflue industriali nel collettore esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- l'Utente è autorizzato ad immettere le proprie acque reflue industriali, non provenienti da processi biologici di depurazione, nel collettore in modo non continuativo. Il servizio oggetto di contratto si configura come "SCARICO SEMICONTINUATIVO".

## OPPURE

**3.1.** L'Utente, in forza del presente Contratto, potrà immettere acque reflue industriali nel collettore esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- L'Utente è autorizzato ad immettere le proprie acque reflue industriali, non provenienti da processi biologici di depurazione, nel collettore in caso di emergenza. Il servizio oggetto di contratto si configura come “SCARICO DI EMERGENZA”.

Posto che il servizio “SCARICO DI EMERGENZA” dovrà essere utilizzato dall'Utente solo occasionalmente ed in situazioni di emergenza, di seguito si provvede a disciplinare la procedura di immissione del refluo in collettore Co.r.d.a.r.

Vengono considerate due principali situazioni di emergenza:

- a) situazioni di “EMERGENZA PROGRAMMATA” previste in occasione di manutenzioni programmate all'impianto di depurazione dell'Utente;
- b) situazioni di “EMERGENZA CONCLAMATA e NON PROGRAMMABILE” previste in occasione di criticità specifiche relative all'impianto di depurazione dell'Utente.

**3.2.** Nel caso di situazioni di “EMERGENZA PROGRAMMATA”, l'Utente è tenuto a comunicare con un preavviso di almeno 24 ore e comunque nella giornata lavorativa precedente, l'utilizzo del collegamento di emergenza e/o l'immissione del refluo nel collettore Co.r.d.a.r.. La comunicazione in questo caso deve avvenire con nota trasmessa a mezzo fax e telefonicamente o, in subordine, a mezzo mail e telefonicamente ai responsabili tecnici di Co.r.d.a.r.. La nota deve contenere le seguenti informazioni:

- data e ora dell'immissione dei reflui in collettore;



- presumibile durata dell'immissione;
- portata che si intende immettere;
- qualità del refluo che si intende immettere (parzialmente trattato o tal quale).

A seguito del ricevimento della richiesta di autorizzazione, il personale incaricato di Co.r.d.a.r., verificate le informazioni comunicate e condotte le verifiche tecniche necessarie, potrà concedere l'autorizzazione all'immissione dei reflui in collettore, comunicando all'Utente eventuali prescrizioni. La comunicazione potrà avvenire oralmente o per iscritto.

Solo a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione, si potrà procedere con l'immissione dei reflui stessi. In questi casi le operazioni di immissione potranno essere presiedute da personale incaricato di Co.r.d.a.r., che a suo insindacabile giudizio potrà effettuare sopralluoghi di verifica ed effettuare campionamenti del refluo immesso.

**3.3.** Nel caso di situazioni di “EMERGENZA CONCLAMATA E NON PROGRAMMABILE”, l'Utente è tenuto a comunicare immediatamente la richiesta di autorizzazione all'immissione di acque reflue in collettore Co.r.d.a.r.. La richiesta andrà immediatamente anticipata telefonicamente al responsabile dell'impianto di Co.r.d.a.r., negli orari e nei giorni lavorativi oppure contattando il numero verde di Co.r.d.a.r. attivo 24/24 ore, e confermata per iscritto.

Nella chiamata si dovrà specificare la necessità urgente di essere autorizzati ad immettere i propri reflui in collettore Co.r.d.a.r., la portata che si intende immettere, la presunta durata dell'immissione e la presumibile problematica che ha causato la criticità relativa all'impianto di depurazione dell'Utente.

L'Utente dovrà quindi attendere la conferma di autorizzazione che verrà comunicata telefonicamente e confermata per iscritto. Qualora sia necessario,



Co.r.d.a.r. potrà comunicare altre indicazioni aggiuntive relative alla gestione operativa dello scarico (es. mantenimento di un certo valore di portata costante, etc.).

Solo a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione, si potrà procedere con l'immissione dei reflui stessi nel collettore fognario. In questi casi le operazioni di immissione potranno essere presiedute da personale incaricato di Co.r.d.a.r. che, a suo insindacabile giudizio, potrà effettuare sopralluoghi di verifica e condurre campionamenti del refluo immesso.

#### **ART. 4 STRUMENTAZIONE PER LA MISURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE SCARICATE E DENUNCIA ANNUALE FONTI ALTERNATIVE**

**4.1.** L'Utente si impegna a predisporre, a propria cura e spese, un idoneo sistema per la misurazione in continuo della quantità delle acque reflue scaricate nel collettore Co.r.d.a.r. e, se richiesto da Co.r.d.a.r., ad installare, a propria cura e spese, apparati per il telecontrollo degli scarichi, aventi le caratteristiche indicate da Co.r.d.a.r..

**4.2.** L'Utente è, altresì, responsabile del corretto funzionamento degli strumenti di misura, obbligandosi a segnalare tempestivamente al Gestore qualsiasi anomalia e/o malfunzionamento e a provvedere, a propria cura e spese, a tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Nel caso in cui il valore del volume di refluo registrato dall'apposito strumento di misura posto sullo scarico, abbia uno scostamento apprezzabile rispetto al valore registrato dal contatore posto sull'approvvigionamento (in questo caso rappresentato dal solo acquedotto comunale), si procederà al calcolo del volume scaricato a partire dal dato registrato dal contatore volumetrico posto sull'approvvigionamento.



**4.3.** L'Utente, in riferimento all'acqua prelevata da fonti alternative al pubblico acquedotto, è tenuto a denunciare a Co.r.d.a.r. il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento (art. 165 comma 2, D.Lgs 152/06 e s.m.i.). I dati richiesti riferiti al periodo 1 gennaio - 31 dicembre di ciascun anno, dovranno essere presentati compilando apposito modulo entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

#### **ART. 5 STRUMENTAZIONE PER IL CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE REFLUE SCARICATE**

**5.1.** Qualora Co.r.d.a.r. ne faccia richiesta, l'Utente, a propria cura e spese, si impegna ad installare e a posizionare, secondo le modalità indicate da Co.r.d.a.r., idonei strumenti per il campionamento, anche in continuo, degli scarichi connessi ai processi produttivi, aventi le caratteristiche indicate da Co.r.d.a.r..

**5.2.** L'Utente è, altresì, responsabile del corretto funzionamento degli strumenti di campionamento, obbligandosi a segnalare tempestivamente al Gestore qualsiasi anomalia e/o malfunzionamento e a provvedere, a propria cura e spese, a tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

#### **ART. 6 MODALITA' DI CONTROLLO QUALITATIVO DELLE ACQUE REFLUE SCARICATE**

Al fine di analizzare qualitativamente il refluo immesso nel collettore, Co.r.d.a.r. avrà diritto ad effettuare, nel corso dell'immissione del refluo nel collettore, i prelievi di campioni rappresentativi del refluo succitato.

I prelievi di campioni di refluo, registrati su apposito verbale ed eseguiti da personale Co.r.d.a.r., potranno essere effettuati, a proprio insindacabile giudizio, in ogni momento durante le operazioni di immissione del refluo nel collettore e



L'Utente si impegna, a tal fine, a non ostacolare e a far accedere il personale Co.r.d.a.r. ai propri impianti.

L'Utente si impegna ad accettare quanto riportato sul resoconto analitico predisposto dal laboratorio acque reflue di Co.r.d.a.r.; eventuali verifiche congiunte saranno da effettuarsi previo accordo tra le parti ed in ottemperanza a quanto riportato sul "Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue e dei rifiuti liquidi" vigente (di seguito, per brevità, il "Regolamento Co.r.d.a.r.") e successive modifiche e integrazioni.

Al fine del calcolo della tariffa di cui al successivo articolo 9.2. verranno valutate solo le analisi svolte presso il laboratorio interno Co.r.d.a.r. ed eventuali controanalisi fatte eseguire dall'Utente (entro e non oltre il termine indicato nel Regolamento Co.r.d.a.r. e successive modifiche e integrazioni) presso laboratori ARPA o altri laboratori esterni accreditati e, in caso di risultati analitici difformi, si considererà la media tra i risultati analitici ottenuti dai due differenti laboratori.

#### **ART. 7 LIMITI DI ACCETTABILITA' QUALITATIVI**

L'Utente si impegna a rispettare i limiti di accettabilità qualitativi indicati nell'Allegato 1.

#### **ART. 8 LIMITI DI ACCETTABILITA' QUANTITATIVI**

**8.1.** L' Utente si impegna a scaricare nel collettore Co.r.d.a.r. quantità di acque reflue industriali provenienti dal proprio ciclo di produzione aziendale che non dovranno superare i seguenti limiti:

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| – portata media oraria      | XX mc/ora      |
| – portata media giornaliera | XXX mc/giorno  |
| – portata massima annua     | XX.XXX mc/anno |

**8.2.** L'Utente potrà richiedere a Co.r.d.a.r., il quale è libero di accettare o rifiutare la

richiesta, di modificare le suddette portate nel rispetto del Regolamento d'Utenza per l'erogazione del Servizio Idrico Integrato dell'Autorità d'Ambito n.2 Piemonte vigente e s.m.i. (di seguito, per brevità, "Regolamento ATO2") e dell'Autorizzazione Unica Ambientale ottenuta. Co.r.d.a.r. potrà modificare le suddette portate unilateralmente previo preavviso di 30 giorni, ritenuto congruo da entrambe le Parti.

**ART. 9 CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**

Il corrispettivo dovuto a Co.r.d.a.r. per lo scarico delle acque reflue industriali si compone di un importo fisso annuale e di un importo variabile annuale.

**9.1. IMPORTO FISSO**

La tariffa fissa è pari ad € ..... annui.

**9.2. IMPORTO VARIABILE: COMPUTO E CALCOLO**

**9.2.1.** La tariffa variabile attribuita allo scarico di acque reflue industriali derivanti dal ciclo di produzione industriale è determinata annualmente considerando i seguenti parametri monetari:

<u>- Veicolazione idraulica</u>	0,33	euro / m <sup>3</sup>
<u>- Carico COD</u>		
Attività alimentari con COD/BOD <sub>5</sub> ≤ 4	0,35	euro/kg
COD		
Attività alimentari con COD/BOD <sub>5</sub> > 4	0,48	euro/ kg COD
Altre attività	0,80	euro/ kg
COD		
Per COD si intende la "domanda chimica di ossigeno".		
<u>- Carico Tensioattivi</u>	10,00	euro/ kg TT



Per “Carico Tensioattivi” si intende la quantità di tensioattivi totali scaricata espressa in kg.

- Carico Metalli 220,00 euro/kg metalli

Per “Carico Metalli” si intende la somma dei carichi di: cromo totale, nichel, rame, cadmio, zinco, ferro, manganese, piombo.

Si precisa che per le attività di produzione di sostanze alimentari (di seguito denominate anche “Utenze alimentari”) verrà computato il “Carico Metalli” solo qualora dalle analisi del refluo si ravvisasse il superamento dei limiti di accettabilità di cui all’Allegato1 relativamente ad uno o più elementi che definiscono il termine “Carico Metalli”.

- Carico Colore  $F * 0,10 \text{ euro} / \text{m}^3$

Applicabile per valori di  $F > 1$

Dove se  $X$  = diluizione minima di non percettibilità del colore con approssimazione 1 : 20

$$F = X / 40$$

**9.2.2.** L’importo variabile viene calcolato annualmente secondo la seguente formula:

**Utenze alimentari con COD/BOD<sub>5</sub> ≤ 4**

$$t_{(\text{euro} / \text{m}^3)} = 0,33 + (K * 0,35_{\text{€}/\text{Kg}} * \text{COD}_{(\text{mg} / \text{l})} * 10^{-3}) + \\ + (K * 10,00_{\text{€}/\text{Kg}} * \text{TT}_{(\text{mg} / \text{l})} * 10^{-3}) + (K * 0,10 * F) \\ T_{(\text{euro} / \text{anno})} = (Q_{(\text{m}^3 / \text{anno})} * t_{(\text{euro} / \text{m}^3)})$$

**Utenze alimentari con COD/BOD<sub>5</sub> > 4**

$$t_{(\text{euro} / \text{m}^3)} = 0,33 + (K * 0,48_{\text{€}/\text{Kg}} * \text{COD}_{(\text{mg} / \text{l})} * 10^{-3}) + \\ + (K * 10,00_{\text{€}/\text{Kg}} * \text{TT}_{(\text{mg} / \text{l})} * 10^{-3}) + (K * 0,10 * F) \\ T_{(\text{euro} / \text{anno})} = (Q_{(\text{m}^3 / \text{anno})} * t_{(\text{euro} / \text{m}^3)})$$

### UtENZE non alimentari ed altre attività

$$t_{(\text{euro} / \text{m}^3)} = 0,33 + (K * 0,80_{\text{€}/\text{Kg}} * \text{COD}_{(\text{mg} / \text{l})} * 10^{-3}) + \\ + (K * 10,00_{\text{€}/\text{Kg}} * \text{TT}_{(\text{mg} / \text{l})} * 10^{-3}) + (K * 0,10 * F) + \\ + (K * 220_{\text{€}/\text{Kg}} * \text{Metalli}_{(\text{mg}/\text{l})} * 10^{-3}) \\ T_{(\text{euro} / \text{anno})} = (Q_{(\text{m}^3 / \text{anno})} * t_{(\text{euro} / \text{m}^3)})$$

Nelle formule precedenti si intende per:

- Q il volume complessivamente scaricato nel periodo di riferimento (es. anno, trimestre, etc..), l'unità di misura utilizzata è m<sup>3</sup>;
- COD la concentrazione media di COD calcolata utilizzando una o più analisi effettuate nel periodo di riferimento, l'unità di misura utilizzata è mg/l;
- TT la concentrazione media di Tensioattivi totali calcolata utilizzando una o più analisi effettuate nel periodo di riferimento, l'unità di misura utilizzata è mg/l;
- Metalli somma delle concentrazioni medie di: cromo totale, nichel, rame, cadmio, zinco, ferro, manganese, piombo, calcolata utilizzando una o più analisi effettuate nel periodo di riferimento; l'unità di misura utilizzata è mg/l;
- X rapporto diluizione medio calcolato utilizzando una o più analisi effettuate nel periodo di riferimento;
- K coefficiente di penalizzazione: nel caso in cui il valore del parametro COD, TT, X così come precedentemente definito, superi il corrispondente valore limite indicato in Allegato 1 o, per il parametro Metalli, nel caso in cui il valore medio delle concentrazioni di almeno uno dei seguenti elementi quali cromo esavalente, cromo totale, nichel, rame, cadmio, zinco, ferro, manganese, piombo, superi il corrispondente valore limite indicato in Allegato 1, saranno applicati alla relativa componente tariffaria, i coefficienti di penalizzazione dei costi K, così individuati:

**COD** **K=1,1**

**Tensioattivi Totali e colore**    **K=1,2**

**Metalli**                                    **K=1,5**

Nel caso ordinario di non superamento dei limiti i valori del coefficiente K risultano tutti uguali a 1.

**9.3.** La tariffa fissa di cui al precedente art. 9.1. e i parametri monetari per il calcolo della tariffa variabile di cui ai precedenti art. 9.2.1. e 9.2.2. verranno aggiornati dal Gestore in base agli aumenti stabiliti dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico o da diversa Autorità preposta in futuro per legge. Nell'ipotesi in cui non dovessero essere più regolamentati per legge gli aumenti tariffari, la tariffa fissa di cui al precedente art. 9.1. e i parametri monetari per il calcolo della tariffa variabile di cui ai precedenti art. 9.2.1. e 9.2.2. potranno essere aggiornati annualmente dal Gestore nella misura massima del 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat.

#### **ART. 10 MODALITA' DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SCARICO DI ACQUE REFLUE**

**10.1.** Il Gestore richiederà all'Utente il pagamento della tariffa fissa annuale di cui al precedente art. 9.1. in quattro rate con cadenza trimestrale.

**10.2.** Il Gestore richiederà all'Utente il pagamento della tariffa variabile annuale di cui ai precedenti art. 9.2.1. e 9.2.2. con cadenza trimestrale in relazione ai risultati delle analisi chimiche effettuate nel corso del trimestre e alla quantità di metri cubi di acque reflue scaricate nel collettore.

**10.3.** Il pagamento delle fatture o delle note pro forma dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data della fattura o della nota pro forma, a mezzo di **ricevuta bancaria**. Nel caso di nota pro forma, al ricevimento del pagamento, verrà emessa da



Co.r.d.a.r. la relativa fattura. Il Gestore segnalerà eventuali diverse modalità di pagamento a mezzo lettera o fax.

**10.4.** Eventuali ritardi nei pagamenti comporteranno l'obbligo della corresponsione di interessi di mora, nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..

**10.5.** In caso di mancato pagamento da parte dell'Utente della fattura o della nota pro forma entro tre mesi dalla scadenza indicata al precedente art. 10.3., il Gestore, qualora non abbia risolto il presente Contratto, potrà sospendere i servizi e le prestazioni di cui al presente Contratto, nonché interrompere la ricezione dello scarico delle acque reflue, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno.

#### **ART. 11 DEPOSITO CAUZIONALE**

**11.1.** A garanzia del regolare pagamento dei servizi forniti dal Gestore all'Utente di cui al presente Contratto e/o a copertura di eventuali danni causati dall'Utente e derivanti dal mancato rispetto delle norme del presente Contratto, nonché derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento Co.r.d.a.r. e successive modifiche e integrazioni, del Regolamento ATO2 e successive modifiche e integrazioni, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, viene prestata dall'Utente apposita garanzia a mezzo fideiussione a prima richiesta scritta per l'importo massimo di €..... emessa da Istituto Bancario di primaria importanza, come da modello allegato (All. 2) o deposito cauzionale fruttifero di pari importo a mezzo di bonifico bancario.

L'entità della cauzione prestata dal cliente e le modalità con cui essa viene richiesta dal Gestore a garanzia del regolare pagamento dei servizi sono regolamentate dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico o da diversa Autorità preposta in futuro per legge. Il Gestore è tenuto, a seguito di modifiche intervenute per legge, all'adeguamento dei contratti.



**11.2.** In caso di mancata consegna, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, della Polizza fideiussoria o del deposito cauzionale indicati all'art. 11.1., Co.r.d.a.r. potrà risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e richiedere all'Utente una penale nella misura del .....% delle tariffe fisse annue di cui al precedente art. 9.1. che avrebbero dovuto essere corrisposte fino alla scadenza del presente Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

**11.3.** In caso di mancato, anche parziale, pagamento delle fatture o delle note pro forma relative al presente Contratto entro le scadenze previste al precedente art. 10.3. e/o in caso di eventuali danni causati dall'Utente e derivanti dal mancato rispetto delle norme del presente Contratto, nonché derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento Co.r.d.a.r. e successive modifiche e integrazioni, del Regolamento ATO2 e successive modifiche e integrazioni, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, Co.r.d.a.r. per l'importo dell'insolvenza.

**11.4** Nell'ipotesi di cui al precedente articolo 11.3. del presente Contratto, l'Utente, entro trenta giorni dall'escussione, anche solo parziale, della fideiussione o dall'incameramento, anche solo parziale, del deposito cauzionale da parte di Co.r.d.a.r., dovrà ricostituire la copertura fideiussoria o reintegrare il deposito cauzionale per gli importi indicati al precedente articolo 11.1., pena la risoluzione da parte di Co.r.d.a.r. del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e la richiesta all'Utente di una penale nella misura del .....% delle tariffe fisse annue di cui al precedente art. 9.1. che avrebbero dovuto essere corrisposte fino alla scadenza del presente Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

## **ART. 12 PENALITA' E SANZIONI**

**12.1.** L'Utente si impegna a rispettare i limiti di accettabilità qualitativi di cui all'Allegato1 nonché i limiti di accettabilità quantitativi di cui all'art. 8 di cui al presente Contratto, e a non effettuare lo scarico di acque reflue contenenti sostanze diverse da quelle indicate all'Allegato1 del presente Contratto. Inoltre, l'Utente si impegna, altresì, a non scaricare soluzioni concentrate, sostanze infiammabili e/o esplosive, materiali inerti, così come specificati all'art.186 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura (malte di cemento, oli, grassi, acque calde oltre 60°, ecc.), rifiuti solidi compresi quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana anche se trattati a mezzo di apparecchi trituratori che ne riducano la massa in particelle sottili.

**12.2.** La violazione delle obbligazioni di cui al precedente art. 12.1. comporterà anche le conseguenze di cui all'Allegato 3 al presente Contratto, fatto salvo il risarcimento di qualsiasi danno subito.

## **ART. 13 PRIVACY**

**13.1.** Co.r.d.a.r. informa l'Utente che tutti i dati personali ricevuti verranno trattati in forma telematica e cartacea per adempiere agli obblighi previsti dalla legge e al fine della gestione del presente Contratto e dello svolgimento di attività preordinate all'esecuzione dello stesso.

**13.2.** La comunicazione dei dati potrà essere effettuata da Co.r.d.a.r., per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, a soggetti privati quali, a titolo esemplificativo, consulenti fiscali, revisori contabili, istituti di credito, laboratori di analisi privati e pubblici e a Enti Pubblici, rispetto ai quali Co.r.d.a.r. abbia l'obbligo o la necessità o l'opportunità di comunicazione, al fine del più corretto

adempimento degli obblighi previsti dalla legge e delle attività preordinate alla corretta esecuzione del presente Contratto.

**13.3.** La sottoscrizione del presente Contratto da parte dell'Utente vale - se e in quanto necessario - come consenso al trattamento dei dati personali.

**ART. 14 DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO DA PARTE DI CO.R.D.A.R.**

**14.1.** Il presente Contratto entrerà in vigore alla data di sottoscrizione e avrà una durata pari a quella stabilita per l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata all'Utente e indicata al paragrafo d) delle premesse.

**14.2.** Nel caso in cui, durante la vigenza del presente Contratto e/o per qualsiasi motivo e/o causa, il Servizio Idrico Integrato dovesse essere affidato ad altro Gestore, Co.r.d.a.r. potrà recedere anticipatamente dal presente Contratto, dandone comunicazione all'Utente, con effetto dalla data di subentro del nuovo Gestore comunicata dall'Autorità. In tal caso, l'Utente rinuncia, sin d'ora, a richiedere a Co.r.d.a.r. qualsivoglia somma a titolo di rimborso, indennità e/o risarcimento danni.

**14.3.** Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, dovesse essere revocata all'Utente dall'Autorità competente l'Autorizzazione Unica Ambientale o l'Utente dovesse cessare l'attività che produce lo scarico - o affittare o cedere l'azienda (o il ramo d'azienda che produce lo scarico) nel caso in cui l'affittuario o il cessionario non proseguano l'attività che produce lo scarico, Co.r.d.a.r. potrà recedere dal presente Contratto e richiedere all'Utente una penale pari al .....% delle tariffe fisse annue di cui al precedente art. 9.1. che avrebbero dovuto essere corrisposte fino alla scadenza del presente Contratto.

**ART. 15 RECESSO ANTICIPATO DEL CONTRATTO DA PARTE**



## **DELL'UTENTE**

L'Utente potrà recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta a Co.r.d.a.r. a mezzo raccomandata a.r. da inviarsi con almeno sei mesi di preavviso. In tal caso, Co.r.d.a.r. potrà richiedere all'Utente una penale pari al .....% delle tariffe fisse annue di cui al precedente art. 9.1. che avrebbero dovuto essere corrisposte fino alla scadenza del presente Contratto.

## **ART. 16 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Le Parti espressamente convengono che il presente Contratto si potrà risolvere di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. in una delle seguenti ipotesi, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno:

- a) inadempienza da parte dell'utente di anche una sola delle obbligazioni previste ai precedenti articoli 2, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 7, 8, 10.3, 11.2, 11.4, 12.1, nonché degli articoli nn. 3, 4, 5, 6 e 7 dell'Allegato 3;
- b) qualora una delle Parti sia divenuta insolvente, sia stata posta in liquidazione o assoggettata a una procedura concorsuale.

## **ART. 17 LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE ESCLUSIVO**

**17.1.** La legge applicabile al presente Contratto è esclusivamente la legge italiana.

**17.2.** Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione, alla validità e/o all'esecuzione del presente Contratto o, comunque, collegata e/o connessa al medesimo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano dell'Autorità Giudiziaria Italiana.

## **Art. 18 DISPOSIZIONI FINALI E INVALIDITA' PARZIALE**

**18.1.** Le condizioni di cui al presente Contratto sostituiscono ogni precedente intesa, anche tacita, intercorsa tra il Gestore e l'Utente.

**18.2.** L'invalidità e l'inefficacia di qualsiasi clausola del presente Contratto o parte



(aumenti della tariffa in caso di modifiche), 6 (modalità di controllo qualitativo delle acque reflue scaricate), 8.2 (modificazione unilaterale delle portate), 9.3 (aumento tariffario), 10.5 (sospensione del servizio), 11 (deposito cauzionale o polizza fideiussoria), 12 (penalità e sanzioni), 14.2 e 14.3 (recesso di Co.r.d.a.r.), 15 (penale in caso di recesso dell'Utente), 17.2 (foro competente esclusivo), 18 (disposizioni finali e invalidità parziale).

Letto confermato sottoscritto

**Serravalle Sesia,**

**L'UTENTE**

